Studio legale
Avv. Fabio Monaco
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Mordini, 14 - 00195 Roma
Tel. 06.3741469 - 06.45433446 Fax 06.3729598
p.e.c. avv.fabiomonaco@legalmail.it

MONACO FABIO
2022.04.20 13:14:00
CN=MONACO FABIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587

SUNTO DEL RICORSO

proposto da **Cosimo Turrisi**, nato a Taranto il 20 dicembre 1967, residente e domiciliato a Palestrina RM in viale Pio XII n. 12, C.F. TRRCSM67T20L049L, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Monaco (c.f. MNCFBA78A06H501Y, fax 06.3729598, p.e.c. avv.fabiomonaco@legalmail.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Fabio Monaco, sito in Roma, Via Antonio Mordini n. 14,

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari

dell'**atto n. 173327.30-06-2021-U di approvazione della graduatoria finale di merito** della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010), nonché dell'allegata **graduatoria**;

dell'**atto n. 198385.22-07-2021-U di approvazione della rettifica della graduatoria di merito** e dell'allegata **graduatoria rettificata**;

dei punteggi attribuiti al dott. Turrisi e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli;

del **verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016** con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli;

dell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2019;

di tutti gli altri atti della procedura concorsuale pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente

****

Il dott. Cosimo Turrisi, premettendo di aver partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate, e di essersi classificato 196esimo nella relativa graduatoria finale di merito, ha impugnato quest'ultima, unitamente agli atti endoprocedimentali di definizione dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione a tutti i candidati dei relativi punteggi, nonché la valutazione ricevuta per i suoi titoli da parte della Commissione.

Il ricorso è stato affidato a n. 2 motivi:

1) Violazione degli articoli 7 e 8 del Bando. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

2) Violazione del verbale n. 2 della Commissione. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

Con il motivo n. 1), il dott. Turrisi ha dedotto che la Commissione esaminatrice ha distribuito i punteggi fra le varie categorie di titoli in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile il raggiungimento dei punteggi massimi stabiliti dall'art. 7 del bando. Di fatto, anziché predeterminare i criteri con la finalità di sfruttare tutto il *range* dei 100 punti attribuibili per la valutazione dei titoli, la Commissione ha agito con la finalità di **minimizzare il peso dei titoli**, così finendo per trasformare una procedura caratterizzata dalla paritaria rilevanza dei titoli e della prova orale in una procedura il cui esito è dipeso (quasi) esclusivamente dalla prova orale.

Ne costituisce dimostrazione il fatto che, come si è visto, il punteggio più alto in assoluto riportato da un candidato nei titoli è stato di 11,60 punti, mentre il secondo punteggio più alto, quello del candidato Enrico Mastrogiacomo, è stato di appena 5,88 punti.

Ora, immaginiamo che un candidato avesse conseguito **tre lauree magistrali ulteriori** a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, tutte in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate. Immaginiamo che avesse conseguito anche **una laurea triennale**, nonché **due master di secondo livello** ed **uno di primo livello**, anch'essi tutti attinenti. Immaginiamo, ancora, che avesse conseguito anche **due dottorati di ricerca** e un **corso di specializzazione**, sempre entrambi attinenti. Infine, immaginiamo che il candidato in questione avesse conseguito **due abilitazioni professionali**, anch'esse attinenti alle attività dell'Agenzia. Ebbene, un simile **plurititolato** candidato avrebbe ottenuto per i titoli accademici e di studio, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione, appena **9,75 punti su 20**: nemmeno la metà del punteggio massimo previsto dal bando!

Ma andiamo ancora oltre: si dia il caso che avesse partecipato al concorso in esame anche il sig. Luciano Baietti, entrato nel *guinness* dei primati con il record di 8 lauree nel 2002 ed ora giunto alla sua **sedicesima laurea**, a oltre ottant'anni di età. Supponendo che le sue sedici lauree fossero tutte attinenti alle attività dell'Agenzia, il sig. Baietti avrebbe riportato non più di 15 punti su 20. Neppure un collezionatore seriale di lauree sarebbe dunque riuscito ad ottenere tutto il punteggio attribuibile per i titoli accademici e di studio.

Passando poi ad analizzare il modo in cui la Commissione ha distribuito i punteggi fra le docenze, per le quali il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 0,140, in quanto gli sono state riconosciute 14 docenze interne, il dott. Turrisi ha dedotto che La Commissione, assegnando un millesimo di punto agli incarichi di docenza, ha mostrato sostanziale spregio per queste attività, come se non fosse nota la gravosità dell'impegno che esse richiedono, specie quando l'uditorio è

formato da persone che, per il loro essere già incardinate all'interno dell'Amministrazione (è proprio il caso delle docenze interne), si aspettano dal docente la soluzione alle problematiche applicative che si trovano ad affrontare quotidianamente.

Insomma, i criteri per la valutazione dei titoli sono stati fissati dalla Commissione in modo tale da svilirne enormemente l'importanza, disapplicando la previsione del bando di attribuire per essi un massimo di 100 punti, cioè lo stesso punteggio stabilito per la prova orale.

Se non fosse accaduto ciò, il dott. Turrisi – che, come si è visto, ha riportato nei titoli un punteggio relativamente alto, ampiamente superiore alla media di **1,11** punti riportata dai vincitori – sarebbe certamente risultato vincitore del concorso, o comunque si sarebbe posizionato più in alto in graduatoria, perché i suoi 1,49 punti nei titoli sarebbero stati molti di più. Ed egli avrebbe facilmente superato candidati che, pur avendo riportato un punteggio di poco più alto nell'orale, hanno riportato punteggi bassissimi nei titoli, addirittura zero come nel caso della controinteressata Simona Morandini e di numerosi altri candidati vincitori (Lamaddalena, Mulè, Baldi, Iorlano, Crapanzano, Di Pol, Minervini, Tomasi, Colonna, Carta, Delsignore, Benasso, De Pace, Regine). Il fatto che siano risultati vincitori candidati che hanno preso **zero** in uno dei due elementi di valutazione su cui si fondava il concorso restituisce plasticamente il senso della macroscopica illegittimità che, sotto il profilo censurato, caratterizza la procedura concorsuale.

Con il motivo n. 2), il dott. Turrisi ha dedotto che la Commissione si era vincolata ad attribuire 0,75 punti per i master di secondo livello in materie attinenti a quelle dell'Agenzia. Il dott. Turrisi ha dichiarato e documentato un master universitario di II livello in "Economia e diritto dell'Unione Europea", conseguito presso il consorzio interuniversitario FORCOM, che la Commissione ha valutato come **non attinente**, attribuendogli 0,35 punti, invece di 0,75. Questa valutazione, oltre ad apparire incomprensibile anche in ragione di un **evidente difetto di motivazione**, si rivela **manifestamente erronea**: come può dubitarsi dell'attinenza alle materie di competenza dell'Agenzia di un master in "Economia e diritto dell'Unione europea"? Il diritto dell'Unione europea permea di sé tutti i settori dell'ordinamento interno, e tra questi vi è – in particolare – quello fiscale. Basti pensare alla materia dell'IVA, che, come noto, è completamente "comunitarizzata". I profili fiscali sono strettamente connessi, poi, con quelli economici, sicché soltanto assumendo un punto di vista assolutamente limitato (e limitante) potrebbe ritenersi che lo studio dell'economia dell'Unione europea non sia attinente alle materie di competenza dell'Agenzia delle Entrate. D'altra parte, non è certo un caso che l'Agenzia delle Entrate abbia nel suo organigramma un intero Settore Internazionale articolato in Ufficio Rapporti organismi internazionali, Ufficio Cooperazione internazionale e Ufficio Fiscalità internazionale, che si occupa di normativa e rapporti con l'Unione Europea.

Stesso ragionamento deve riproporsi con riferimento all'attribuzione al ricorrente di 0,25 punti per il corso di perfezionamento universitario da lui conseguito presso l'Università di Bari in "*Economia e gestione dell'impresa*", ritenuto anch'esso non attinente. Eppure, è noto che per la conoscenza del funzionamento delle imprese, anche dal punto di vista economico e manageriale, riveste un'importanza fondamentale la comprensione delle dinamiche fiscali che vi sono connesse. Come si può studiare il funzionamento di un'impresa senza tener conto dei riflessi fiscali della sua organizzazione e delle attività che essa intende intraprendere?

Ne deriva che il corso di perfezionamento universitario seguito dal ricorrente avrebbe dovuto ricevere una valutazione di piena attinenza, e quindi un punteggio di 0,5, in luogo di 0,25. Anche in questo caso, si osserva che nell'organigramma è rinvenibile addirittura una Direzione Centrale riguardante le piccole e medie imprese.

A ben vedere, oltre ad aver macroscopicamente svalutato i titoli in sede di predeterminazione dei criteri, la Commissione ha proseguito l'opera di svalutazione anche al momento dell'applicazione degli stessi: il requisito dell'attinenza, infatti, è stato valutato in modo estremamente restrittivo, come si evince dal passaggio dei chiarimenti allegati al verbale n. 39 della Commissione, ove si legge che «*per affermarne l'attinenza, il master* [ma lo stesso vale, ovviamente, per i corsi di perfezionamento], *nel suo insieme, sia indirizzato al* ***settore tributario*** *così da consentire una conoscenza specialistica delle attività istituzionali dell'Agenzia*». Questo modo di intendere l'attinenza finisce per restringere tale attributo ai soli master e/o corsi di perfezionamento in diritto tributario, come se la materia tributaria vivesse di "vita propria", mentre, tutt'al contrario, è risaputo che l'azione del fisco è sostanzialmente trasversale a tutti gli ambiti del sistema economico-produttivo. La conoscenza di quest'ultimo, così come della gestione dell'impresa, è pertanto imprescindibile per chi voglia impadronirsi della materia tributaria. E ciò dovrebbe essere compreso a maggior ragione nell'ambito di un concorso per il reclutamento di dirigenti, visto che si tratta delle figure chiamate a svolgere funzioni di "concetto", non già mansioni prettamente operative.

Conclusivamente, il dott. Turrisi, fermo quanto dedotto nel precedente motivo a proposito della necessità di riponderare complessivamente il peso dei titoli, avrebbe dovuto riportare **0,65** punti in più nella valutazione dei titoli, secondo i criteri (illegittimi) predeterminati dalla Commissione. Ciò che gli avrebbe permesso di collocarsi in una posizione migliore in graduatoria.

Per questi motivi, il dott. Cosimo Turrisi ha chiesto di voler accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di voler annullare *in parte qua* gli atti impugnati, con ogni conseguenza per la riedizione dell'attività amministrativa alla luce dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza di accoglimento. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Avv. Fabio Monaco